

(N. 331)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(FANFANI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro dei Trasporti

(CORBELLINI)

NELLA SEDUTA DEL 26 MARZO 1949

Disposizioni in materia di previdenza  
degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone alla vostra approvazione riguarda l'ordinamento previdenziale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione e contiene disposizioni, modificative dell'ordinamento vigente, intese a migliorare l'attuale trattamento e a regolare situazioni particolari che in passato non erano state compiutamente disciplinate.

Le norme contenute nel disegno di legge sono state oggetto, in sede prelegislativa, di accurati studi cui hanno partecipato, oltre le Amministrazioni statali interessate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore del Fondo nazionale di previdenza della categoria, anche i rappresentanti delle organizzazioni sin-

dacali dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.

I criteri informativi del disegno di legge sono appresso specificati in relazione alle singole disposizioni.

I. — Con l'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, fu consentito alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione di collocare anticipatamente in quiescenza gli agenti che avessero raggiunto i 55 anni di età, se in servizio attivo, e i 60 anni, se in servizio sedentario, ossia con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla norma dell'articolo 9 del decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, sempre che essi potessero far valere

almeno 20 anni di servizio utile per la pensione.

L'articolo 2 dello stesso decreto prevedeva il versamento da parte dell'azienda, che avesse deliberato l'esonero, di un'annualità dello stipendio o paga goduti dall'agente all'atto del collocamento a riposo, allo scopo di migliorarne il trattamento di quiescenza.

Poichè tale miglioramento non è stato finora praticamente conseguito dagli agenti interessati a causa dei criteri limitativi stabiliti nel successivo articolo 3 del provvedimento citato, peraltro poco chiaro nel suo tenore e nelle sue finalità, con l'articolo 1, primo comma, del disegno di legge si provvede a riconoscere agli agenti con trattamento di pensione a carico del Fondo di previdenza il diritto ad una maggiorazione del trattamento a suo tempo liquidato, maggiorazione rapportata a tanti quarantesimi dello stipendio o paga utile a pensione, goduti all'atto dell'esonero dal servizio, per quanti erano gli anni mancanti al raggiungimento dei normali limiti di età e di servizio richiesti per il collocamento a riposo.

Il secondo comma dell'articolo 1 del disegno stesso concede analogo diritto agli agenti con trattamento di pensione a carico delle Casse speciali, avuto riguardo ai particolari regolamenti delle Casse medesime.

Infine, con l'ultimo comma dello stesso articolo, si fanno salvi i trattamenti eventualmente superiori che fossero stati liquidati agli agenti in base all'articolo 3 del decreto-legge citato.

II. - L'articolo 10, primo comma, lettera a), del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, prevede la iscrizione al Fondo nazionale di previdenza del personale ferrottramviario con qualifica di ordinario dipendente da aziende cui si applicano le disposizioni sull'equo trattamento.

Scopo del provvedimento era quello di estendere, a decorrere dal 1° gennaio 1945, al personale ordinario di tutte le aziende ferrottramviarie e di navigazione interna l'iscrizione al Fondo nazionale di previdenza per la categoria. Praticamente, però, sono rimasti esclusi dalla iscrizione al detto Fondo quegli agenti aventi qualifica di ordinario dipendenti da aziende, alle quali, a norma del decreto-legge

19 ottobre 1923, n. 2311, non si applicano le sopradette disposizioni sull'equo trattamento.

Si è ritenuto perciò necessario eliminare il riferimento alle disposizioni sull'equo trattamento e riconoscere il diritto all'iscrizione a tutto il personale ordinario dipendente da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione menzionati nelle lettere a) e c) dell'articolo 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, escluso quello di aziende esercenti ferrovie private autorizzate al pubblico servizio di cui alla lettera b) del medesimo articolo, purchè esso non risulti già iscritto al Fondo nazionale di previdenza. A ciò si provvede con l'articolo 2 del disegno di legge che modifica, limitatamente alla lettera a), il primo comma dell'articolo 10 del cennato decreto legislativo n. 402 del 1945.

Giova avvertire che nella nuova formulazione dell'articolo 10 in questione, è sembrato superfluo riprodurre la disposizione del secondo comma, in quanto essa trova esplicita attuazione nel successivo articolo 3 del disegno di legge.

Detto comma prevede infatti in favore del personale contemplato nell'articolo in questione, iscritto dal 1° gennaio 1945 al Fondo nazionale di previdenza dei ferrottramvieri, la emanazione di particolari norme per il riconoscimento, agli effetti previdenziali, del periodo di servizio prestato anteriormente alla suddetta data.

L'articolo 3 del disegno di legge è diretto appunto a concretare le anzidette norme, in base alle quali si concede la facoltà al personale in questione di chiedere il riconoscimento del periodo di servizio come sopra prestato con le qualifiche di ordinario, effettivo ed in servizio continuativo, utilizzando a tal fine i contributi versati in proprio favore ai fini dell'assicurazione obbligatoria generale invalidità e vecchiaia e gli accantonamenti di propria pertinenza esistenti presso le aziende, salvo ad integrare la somma risultante con ulteriori versamenti, che fossero eventualmente necessari per la copertura dell'intera riserva matematica, calcolata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai fini del riconoscimento stesso.

Inoltre, con l'articolo 4 del disegno di legge, si è ritenuto opportuno riconoscere agli agenti

di ruolo la facoltà di riscattare i periodi di servizio eventualmente prestati prima del passaggio in ruolo con la qualifica di straordinario, sino al raggiungimento di 15 anni di iscrizione al Fondo, con l'osservanza delle modalità stabilite per il personale ordinario.

La norma è stata concretata con particolare riguardo agli agenti passati o che passino in ruolo in età avanzata per consentire ad essi di conseguire un congruo trattamento di pensione mediante il riscatto del servizio prestato anteriormente al passaggio in ruolo entro limiti compatibili con l'equilibrio tecnico e finanziario del Fondo.

III. - L'articolo 28 del regolamento 30 settembre 1920, n. 1538, ebbe ad escludere le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, presso le quali fosse stata costituita una Cassa speciale di previdenza per il personale dipendente, dall'iscrivere quest'ultimo al Fondo nazionale di previdenza gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, purchè fosse ad esso garantito un trattamento, in capitale o in rendita vitalizia, non inferiore a quello assicurato dal Fondo.

La sopravvenuta svalutazione monetaria dovuta alle note cause di ordine generale ha, però, determinato l'insufficienza dei trattamenti corrisposti dalle Casse tanto in rapporto all'aumentato costo della vita, quanto in rapporto al trattamento assicurato dal Fondo nazionale, il quale ha acquisito, con i recenti sviluppi della legislazione previdenziale, una maggiore corrispondenza alle esigenze della categoria.

In conseguenza, tenuta presente la disposizione dell'articolo 28 del regolamento 30 settembre 1920, n. 1538, si provvede, con l'articolo 5 del disegno di legge, a trasferire al Fondo nazionale gli agenti iscritti alle Casse speciali che non siano in grado di assicurare un trattamento non inferiore a quello assicurato dal Fondo nazionale, garantendo ad essi il riconoscimento del periodo di iscrizione alle Casse predette con modalità analoghe a quelle sopra esaminate; si consente altresì agli agenti già collocati in quiescenza di conseguire la pensione a carico del Fondo, purchè ne facciano richiesta entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge e si uniformino alle norme relative.

IV. - Con l'articolo 10 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, fu introdotto nel sistema previdenziale per i feretrotramvieri il principio di correlazione fra l'importo delle pensioni e le variazioni delle retribuzioni percepite dagli agenti in attività di servizio al fine di perequare periodicamente le pensioni stesse al costo della vita.

La disposizione sopracitata, nella sua attuale formulazione, non è, però, risultata aderente ai fini che con essa si volevano raggiungere, in quanto non si tiene conto delle variazioni delle retribuzioni verificatesi nell'anno 1947.

È necessario, pertanto, modificare il testo di detto articolo per rendere possibile ai feretrotramvieri pensionati di conseguire sulle loro pensioni i miglioramenti corrispondenti agli aumenti di retribuzione verificatesi nell'anno 1947 ed al conseguente maggiore gettito contributivo.

L'articolo 6 del disegno di legge modifica, in conseguenza, l'articolo 10 del sopracitato provvedimento in maniera da renderlo più rispondente agli scopi da perseguire; la norma, mentre soddisfa una fondata aspettativa dei feretrotramvieri pensionati, non determina alcuna maggiorazione dell'aliquota contributiva, dovendo i miglioramenti essere disposti nei limiti del maggior gettito dei contributi di previdenza derivanti dagli aumenti verificatesi nelle retribuzioni.

In correlazione infine alla retrodatazione dei suddetti miglioramenti al 1° gennaio 1948, si dispone, con l'articolo 7 del disegno di legge, la soppressione dalla stessa data della integrazione di lire 300 mensili a carico dello Stato, attualmente corrisposta ai feretrotramvieri pensionati in base all'articolo 11 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.

Al riguardo è da rilevare che per le altre categorie di pensionati la corresponsione di detta integrazione ha già avuto termine dal 1° luglio 1947, essendo stata assorbita dai nuovi miglioramenti concessi con il decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689.

ONOREVOLI SENATORI. — Considerando la viva attesa che si è manifestata nella categoria per le disposizioni di questo disegno di legge, si confida che non mancherà ad esse la vostra sollecita approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Agli agenti addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, collocati anticipatamente in quiescenza a norma del regio decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 881, fruanti del trattamento di pensione a carico del Fondo nazionale di previdenza gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 1948, il diritto ad una maggiorazione del trattamento medesimo, rapportata a tanti quarantesimi dello stipendio o paga utile a pensione goduti alla data del collocamento a riposo degli agenti medesimi, per quanti erano gli anni mancanti al raggiungimento dei requisiti di età e di servizio previsti dall'articolo 9, lettera b) del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Per gli agenti che abbiano conseguito un trattamento di pensione a carico delle Casse speciali è riconosciuto il diritto ad una maggiorazione fino alla concorrenza del trattamento che sarebbe ad essi spettato, in base allo stipendio o paga utile a pensione goduti alla data di collocamento a riposo, qualora avessero raggiunto i normali requisiti di età e di servizio previsti dai regolamenti delle Casse medesime.

Il trattamento di pensione liquidato ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del citato decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, è mantenuto qualora esso sia per l'agente più favorevole di quello risultante dalla applicazione del precedente comma.

## Art. 2.

L'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, è modificato come segue:

« L'obbligo dell'iscrizione al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto è esteso a decorrere dal 1° gennaio 1945:

a) al personale ordinario di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dipendente da aziende concessionarie di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna e funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie. L'iscrizione al Fondo è mantenuta per il personale di cui alla lettera b) del precitato articolo 8 che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, risulti già iscritto al Fondo medesimo;

b) al personale effettivo e a quello in servizio continuativo adibito a filovie urbane ed extraurbane, esercitate da aziende municipalizzate o private, e che alla data del 1° gennaio 1945 non fosse già iscritto al Fondo;

c) al personale effettivo ed a quello in servizio continuativo adibito ad autoservizi pubblici urbani ed extraurbani di linea municipalizzati o esercitati da aziende di cui alle precedenti lettere a) e b) ».

## Art. 3.

Il personale indicato nell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, ha facoltà di chiedere, agli effetti del trattamento di pensione, il riconoscimento del periodo di servizio prestato, anteriormente al 1° gennaio 1945, con la qualifica di ordinario, effettivo e in servizio continuativo, utilizzando, a tal fine, i contributi già versati a proprio favore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e gli accantonamenti di propria pertinenza esistenti presso le aziende, nonchè versando gli ulteriori importi eventualmente necessari per la copertura dell'intera riserva matematica richiesta per il riconoscimento stesso.

## Art. 4.

Al personale che, anteriormente al passaggio in ruolo, abbia prestato servizio con qualifica di straordinario, è consentito di chiedere, ai fini del trattamento di previdenza a carico del Fondo, il riconoscimento del servizio prestato con la citata qualifica, sino al raggiungimento di 15 anni di iscrizione al Fondo.

Si osservano per tale riconoscimento le modalità stabilite dal precedente articolo per il personale ordinario, effettivo ed in servizio continuativo.

Art. 5.

Gli agenti iscritti alle Casse speciali di previdenza, le quali non siano in grado di garantire agli agenti medesimi un trattamento non inferiore a quello assicurato dal Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, sono iscritti al Fondo medesimo a decorrere dal 1° luglio 1948.

Il periodo di iscrizione presso le Casse speciali sarà riconosciuto, ai fini del trattamento a carico del Fondo nazionale, entro i limiti del periodo per il quale potranno essere coperte le corrispondenti riserve matematiche mediante l'utilizzazione dei fondi accantonati presso le Casse e dei contributi versati nella assicurazione generale obbligatoria per gli agenti iscritti alla medesima.

Alla copertura delle riserve matematiche, per tutto o parte del restante periodo di iscrizione alle Casse speciali, potrà provvedere l'interessato con versamenti a proprio carico.

Agli agenti collocati in quiescenza, che abbiano beneficiato del trattamento di previdenza assicurato dalle Casse speciali di cui al precedente primo comma, è riconosciuta la facoltà di conseguire la pensione nei limiti e con le modalità stabilite dal secondo e terzo comma del presente articolo, purchè gli agenti

stessi ne facciano richiesta all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

L'articolo 10 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è sostituito dal seguente:

«La misura dell'assegno integrativo delle pensioni sarà variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quelli dei trasporti e del tesoro, sentito il parere del Comitato di vigilanza di cui al precedente articolo 2, in relazione alle variazioni delle retribuzioni soggette a contributo intervenute dopo il 1° gennaio 1947 in conseguenza di aumenti o diminuzioni del costo della vita.

La variazione è disposta senza aumento dell'aliquota contributiva, ogni qualvolta le retribuzioni, rispetto a quelle in vigore al 1° gennaio 1947 o alla data della precedente variazione della misura dell'assegno integrativo, abbiano subito aumenti o diminuzioni pari o superiori al 25 per cento, ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui detto coefficiente è raggiunto.

Art. 7.

L'articolo 11 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1948.